

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**CORTE D'APPELLO DI MILANO**

**I sezione civile - RG 1613/08**  
nelle persone dei Sigg.ri Magistrati

<b>Dott. Giuseppe Patrone</b>	Presidente
<b>Dott.ssa Carla Romana Raineri</b>	Consigliere relatore
<b>Dott. Domenico Bonaretti</b>	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di appello promosso da:

**Ja. SA**, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, Omissis, giusta procura in calce all'atto di appello

*Appellante*

*Contro*

**W.B. Agency srl**, rappresentata e difesa da omissis giusta delega a margine della comparsa di costituzione in grado di appello

*Appellata*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con sentenza n. 162/08 il Tribunale di Lecco, in funzione monocratica, dichiarava la nullità della procura alle liti rilasciata da Ja. SA, nell'ambito del giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 377/07 emesso in favore di W.B. Agency srl per l'importo di € 49.800,00 oltre accessori e spese della procedura.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello Ja. SA contestando il fondamento in fatto ed in diritto della dichiarata nullità.

Si costituiva nel presente grado la parte appellata eccependo in via preliminare la inammissibilità del proposto gravame, in quanto privo di domande e conclusioni di merito, evidenziando come, nella specie, non ricorrano le tassative ipotesi di rimessione della causa al Giudice di primo grado.

La Corte, respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.

L'incombente veniva successivamente differito in ragione della intervenuta sostituzione del Consigliere relatore.

In data 19.11.2010 veniva depositato atto di rinuncia al mandato da parte dell'avv. Daniela Baderna, difensore della W.B. Agency srl, in via congiunta e disgiunta con l'avv. Salvatore Sanzio che proseguiva nel mandato.

Alla udienza del 7.6.2011 la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e rispettive repliche

## MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello proposto va dichiarato inammissibile.

Ed invero, l'impugnazione con cui l'appellante si limiti a dedurre soltanto vizi di rito avverso una pronuncia a lui sfavorevole (anche) nel merito è ammissibile nei soli limiti in cui i vizi denunciati, se fondati, imporrebbero una rimessione del procedimento al primo giudice ex art. 353 e 354 c.p.c., e non anche nel caso in cui i vizi medesimi non rientrino nelle ipotesi tassative elencate dalle norme predette.

Ne consegue che nella prima ipotesi, è ammissibile la deduzione dei soli vizi di rito, mentre, nella seconda, l'appello deve essere dichiarato inammissibile, qualora non contenga la richiesta di una pronuncia nel merito della domanda (*ex plurimis*, cfr. Cass. n. 1505/07; Cass. n. 1199/07).

L'atto di appello è stato tutti incentrato sulla validità della procura alle liti considerata, per converso, nulla dal Giudice di prime cure. e le conclusioni contenute nell'atto di impugnazione sono prive di domande relative al merito della controversia.

Nessuna difesa è stata, invero, articolata in ordine alla pretesa azionata in sede monitoria che ha dato luogo al giudizio di opposizione a decreto del primo grado. Decreto che, stante la dichiarata nullità della procura alle liti relativamente al giudizio di opposizione, è stato considerato ormai coperto da giudicato.

Il richiamo, contenuto a pag 5 dell'atto di appello, alle argomentazioni riportate negli scritti difensivi del giudizio di primo grado, ha la valenza di una clausola di stile e comunque i motivi difettano di specificità e di autosufficienza.

La Corte di legittimità si è più volte espressa sul punto affermando che, in ragione del carattere devolutivo del giudizio di appello “non è sufficiente un generico richiamo alle difese e conclusioni svolte nel corso del giudizio di primo grado” ( Cass. n. 12644/04, Cass. n. 7918/04), così come “non è consentita la mera riproposizione delle eccezioni non accolte, se priva delle specifica indicazione dei motivi di censura” ( Cass. n. 12345/03 e Cass. n. 7101/94).

Le spese del grado, secondo soccombenza, sono liquidate in favore della parte appellata nella misura di cui al dispositivo.

**P.Q.M.**

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:

dichiara inammissibile l'appello proposto da Ja. SA avverso la sentenza impugnata;

condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado liquidate in favore della parte appellata in € 150,00 per esborsi, € 1.650,00 per diritti ed € 3.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 19.10.2011